

IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ED IL VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. ILLUSTRI IL CANDIDATO LE COMPETENZE ALL'ADOZIONE DI TALI PROVVEDIMENTI, IL CONTENUTO E LA FINALITA'.

Il comune ispira la propria attività finanziaria ai principi generali di competenza e rispetto dell'equilibrio di bilancio, come prescritto nei postulati allegati al dlgs 118/2011 (riforma volta all'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali). Nell'ambito della propria autonomia finanziaria e tributaria e conseguentemente alla propria autonomia nel reperimento delle risorse utili alla erogazione dei servizi ai cittadini (concernenti i servizi alla persona e alla comunità e l'utilizzazione e l'assetto del territorio) l'ente locale comunale deve garantire tramite un apposito ciclo di programmazione finanziario ed economico gestionale il reperimento delle risorse, la sua assegnazione ai competenti organi e in via prioritaria la definizione degli obiettivi strategici e operativi conformi al programma di mandato, punto di inizio di tutto il ciclo (art 150 del tuel). A tal fine la necessità di garantire un corretto assetto, un giusto reperimento e una congrua gestione delle risorse impongono all'ente di valutare tutte le movimentazioni in uscita e di garantire che le operazioni di spesa ricevano l'adeguata copertura finanziario-contabile. Ogni provvedimento di impegno della spesa deve infatti ricevere da parte del competente organo di controllo finanziario (il responsabile della ragioneria) il visto della regolarità contabile attestante la copertura in relazione al bilancio dell'anno corrente. Il responsabile verifica che l'impegno sia correttamente imputato sul giusto capitolo di bilancio e che l'uscita di denaro corrisponda alle giuste basi monetarie stanziare in bilancio. Nell'ambito invece dei pareri tecnici, questi si inseriscono nell'assetto dei controlli interni e del controllo di regolarità amministrativa e contabile degli enti locali, costituente la principale forma di monitoraggio del corretto svolgimento della azione amministrativa e gestionale, nonché contabile dell'ente (i controlli hanno sostituito il precedente assetto di monitoraggio preventivo sugli atti gestito dal CORECO, comitato regionale di controllo, in vigore prima della riforma del titolo v). I pareri, una delle principali forme di controllo interno (i controlli interni includono anche il controllo strategico, quello gestionale, il controllo sugli equilibri finanziari), accanto al visto e ai controlli amministrativi sugli atti del segretario comunale, consentono un adeguato e costante intervento degli organi tecnici sulle deliberazioni degli organi politici (purché non siano meri atti di indirizzo e comportino riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente). I pareri sono mirati a verificare la correttezza dell'azione amministrativa e la rispondenza dell'operato amministrativo rispetto ai principi di buon andamento, economicità, efficacia e ragionevolezza. Le determinazioni invece non abbisognano di pareri essendo assoggettate al solo visto contabile e presumendosi già corretti in via preventiva dal punto di vista tecnico. Su questi tuttavia si applica sempre il controllo di regolarità amministrativa del segretario (l'operato dirigenziale inoltre è sottoposto al controllo degli OIV in relazione al raggiungimento degli obiettivi e a quello dell'organo interno preposto al controllo gestionale, la cui relazione viene sottoposta all'organo politico). Se il parere è quindi apposto su tutte le delibere e deve risultare alla fine delle medesime a suggellare la correttezza del provvedimento collegiale, il visto deve risultare apposto su ogni determina che comporti spese da parte dei dirigenti e va a conferire efficacia al provvedimento amministrativo, intervenendo nella fase appunto supplementare dell'efficacia del medesimo.